

# LA PREVIDENZA FORENSE

QUADRIMESTRALE DELLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE


**2** maggio-agosto  
**2010**

IN MEMORIA DI FRANCO CIPRIANI

L'AVVOCATO E LA PAROLA

L'AVVOCATO TRA VERITÀ E SEGRETO

POSTE ITALIANE S.p.A. – SPEDIZIONE IN A. P. – D.L. 353/2003 CONV. L. 46/2004, ART. 1, C. 1; DCB ROMA – CONTIENE I.P.



GRUPPO **24** ORE

# Sommario

**LA PREVIDENZA FORENSE**  
 QUADRIMESTRALE DELLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

**2** maggio-agosto  
**2010**

**Presidente**

Avv. Marco Ubertini

**Direttore Responsabile**

Avv. Dario Donella

**Comitato di Redazione**

Avv. Roberto Aloisio  
 Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli  
 Avv. Leonardo Carbone  
 Avv. Remo Danovi  
 Avv. Salvatore Di Cristofalo  
 Avv. Alarico Mariani Marini  
 Avv. Carlo Martuccelli  
 Avv. Giuseppe Orsini  
 Avv. Paolo Rosa

**Segreteria del Comitato di Redazione**

Dott.ssa Donatella Asquino  
 tel. 06 36205665, fax 06 36205726

**Registrazione del Tribunale di Roma**

18.4.1978 n. 17230  
 Tiratura 140.000 copie  
 ISSN 1827-7373

**Direzione e redazione**

Via Ennio Quirino Visconti, 8 - 00193 Roma  
 tel. 06 36205665, fax 06 36205726  
 e-mail: asquino@cassaforense.it

**Editore**

Il Sole 24 ORE S.p.A.

**GRUPPO 24 ORE**

Sede legale:  
 via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano  
 Redazione:  
 p.zza dell'Indipendenza, 23 b/c - 00185 Roma

**Nuovo progetto grafico**

Design e grafica - Il Sole 24 Ore S.p.A.  
 Area professionisti  
 p.zza dell'Indipendenza, 23 b/c - 00185 Roma

**Impaginazione grafica**

NCS media S.r.l.

**Stampa**

Arti Grafiche Boccia S.p.A.  
 via Tiberio Claudio Felice, 7  
 84131 Salerno

**Concessionaria di Pubblicità**

Focus Media Advertising  
 via Canova, 19 - 20145 Milano  
 tel. 02 34538183, fax 02 34538184  
 e-mail: info@focusmedia.it

Numero chiuso in redazione il 28 luglio 2010  
 Finito di stampare il mese di agosto 2010

Sped. in Abb. Post.  
 D.L. 353/2003 conv.  
 L. 46/2004, art. 1 c. 1, DCB Roma

In copertina:  
 Tempio di Paestum

## EDITORIALE

- Cassa Forense: cantiere aperto di **Marco Ubertini** **98**  
 In memoria di Franco Cipriani di **Gianpiero Balena** **100**

## AVVOCATURA

### professione forense

- Il 2009 nella relazione al CNF di **Guido Alpa** **103**  
 L'avvocato e la parola di **Alarico Mariani Marini** **109**  
 La rivista "Studio legale" della Giuffrè Editore  
 di **Giuliano Berti Arnoaldi Veli** **113**

### deontologia

- L'avvocato tra verità e segreto di **Roberto G. Aloisio** **120**

## GIURISPRUDENZA FORENSE

- Omosessuali e matrimonio. Sentenza  
 della Corte Costituzionale del 15 aprile 2010, n. 138  
 con nota di **Paolo Rosa** **126**  
 Quando si perfeziona la notifica degli atti giudiziari eseguita  
 dall'avvocato. Consiglio di Stato 13 aprile 2010, n. 2055  
 con nota di **Sara Uboldi** **132**

## PREVIDENZA

- Il saluto del nuovo Direttore generale di **Sergio Cellini** **137**

### speciale conferenza

- Ora il futuro non è impossibile di **Paolo Rosa** **138**  
 L'avvocatura in numeri di **Giovanna Biancofiore** **146**  
 La riforma: si poteva fare meglio?  
 Uno sguardo nel futuro di **Dario Donella** **153**  
 L'applicazione della riforma di **Michele Proietti** **160**  
 Obblighi previdenziali dei giovani di **Immacolata Troianiello** **166**  
 Numeri e prospettive dell'assistenza di **Monica Dossi** **169**

### i problemi

- La riforma e il patrimonio della Cassa di **Carlo Dolci** **178**

### segnalazioni

- Dizionario degli Avvocati di Ancona  
 presentazione di **Guido Alpa** **182**  
 La previdenza e l'assistenza forense  
 Dopo la riforma del 2009 **D. Condello-P. Rosa** **183**  
 Intervento per le donne avvocato **CENSIS** **184**

## GIURIPRUDENZA PREVIDENZIALE

- La competenza per territorio per una domanda  
 di condanna della Cassa. Ordinanza Tribunale di Venezia  
 del 29 maggio 2010 con nota di **Silvana Nardelli** **186**  
 Un caso di doppia imposizione. Sentenza  
 del 12 febbraio 2010, n. 3240 con nota di **Leonardo Carbone** **188**

## LETTERE E QUESITI

**190**

## L'avvocato tra verità e segreto (\*)

*L'avvocato non soggiace all'obbligo della verità, perché ha il dovere di rispettare il segreto. L'avvocato non deve essere un "mentitore" che altera la verità dei fatti, mentre ha amplissima libertà nella interpretazione e nella esposizione delle questioni di diritto. L'avvocato deve esercitare i doveri propri con lealtà, onestà e decoro, nell'interesse della giustizia, pur nell'ottica della parzialità di parte. Questi ed altri argomenti sono offerti all'attenzione ed alla meditazione del lettore. Sono argomenti appassionanti, tanto difficili, quanto interessanti.*

(\*) a ricordo di Franco Cipriani

di **Roberto G. Aloisio**

«Ti dirò chiaramente  
tutto ciò che desideri sapere,  
senza intrecciare enigmi  
bensì con discorso schietto,  
come è giusto aprire la bocca  
di fronte agli amici»

[ESCHILO, *Prometeo*, tr. it. di G. Galli, in *La sapienza greca*, Adelphi-Milano, 1977].

1. Come debba atteggiarsi l'avvocato dinanzi alla verità<sup>1</sup> e al segreto è cosa che tenterò di spiegare più oltre, pregiudiziale essendo, ai fini del discorso che si fa qui, un'actio finium regundorum tra queste due categorie (dello spirito).

Franco Cipriani<sup>2</sup> chiude le sue pagine con una frase di Capograssi; io, molto più sommestamente, le vorrei aprire, riportandone un'altra, tratta dal medesimo saggio:<sup>3</sup> "quando sentiamo la parola verità noi moderni non sappiamo più

esattamente di che si tratta [...omissis...]. Del resto sempre di fronte alla verità, l'animo che non ama la verità, fa subito la questione astratta: *quid est veritas?* In astratto si può dire così per nascondere il proprio disprezzo per la verità. Ma in concreto quando nascono le crisi, la spontaneità della vita, quasi si direbbe l'istinto della vita, non vede che una via e un principio, riconosce quello che è, le cose come sono andate, la legge come esiste e quello che vuole [...omissis...].

Per gli uomini [...omissis...] questa è la certezza suprema che **la verità** deve essere riconosciuta e che la verità, per usare le belle parole di un vecchio maestro, il Gravina, è **la madre della giustizia**". Nelle parole di Giuseppe Capograssi si scorgono tutte le difficoltà per andare incontro alla verità, trattandosi di un percorso ove

giuocano un ruolo decisivo l'intuito e il pensiero che pensa nella ricerca di superare i molti errori che si frappongono sul cammino della verità. Così Benedetto Croce ci spiega che "dal circolo infernale dell'errore non vi ha uscita graduale, e salvarsi da esso non si può se non entrando di un tratto nel circolo celestiale della verità, nel quale la mente gioisce come in sua patria. Lo spirito errante e rifuggente dalla luce, deve convertirsi in spirito ricercante e bramoso di luce, cedere il posto all'umiltà [...omissis...]. La verità è, nella ricerca, a capo della scala degli errori [...omissis...]. Ricercare vale, insomma, **percorrere la scala degli errori**".<sup>4</sup>

Le elevate menti che ho dovuto qui disturbare,<sup>5</sup> per avere una bussola lungo il camminamento di questo scritto, fanno cogliere un concetto semplicissimo, che cioè

<sup>1</sup> Al tema della verità è stato dedicato un volumetto, denso di approfondite riflessioni, dal titolo *Processo e verità*, a cura di A. MARIANI MARINI. Da tale volume ho tratto più di uno spunto, con particolare riferimento alla Presentazione di ALPA (pp. 7-9), a Verità e interpretazione di VATTIMO (pp. 11-15) e a Probabilmente vero: avvocato, giudice e verità (pp. 17-30) di MARIANI MARINI.

<sup>2</sup> L'Avvocato e la Verità, in questa Rivista, 2003, n. 3, p. 224.

<sup>3</sup> G. CAPOGRASSI, Giudizio processo scienza e verità, in *Opere*, vol. V, Milano-Giuffrè, 1959, p. 73.

<sup>4</sup> B. CROCE, Logica come scienza del concetto puro, Laterza-Bari, 1981, pp. 275-278.

<sup>5</sup> Rifugiarsi nella filosofia per attingere conoscenza è anche consigliato da GADAMER, Verità e metodo, Bompiani-Milano, 1983, che rileva quanto segue (p. 19): "Una delle esperienze più elementari del filosofare è costituita dal fatto che i classici del pensiero filosofico, quando ci sforziamo di capirli, ci si impongono con una forza di verità che la coscienza odierna non può respingere né superare".

la verità suppone (alle sue spalle) una *buona volontà* – umile, ma non pigra – che nella sua laboriosa operosità voglia approssimarsi alla conoscenza del *dato* nella sua umanità fenomenica.

Questa è in definitiva la metodica conoscitiva che utilizza gran parte dell'Avvocatura nel condurre le battaglie nel e del processo (civile, penale e amministrativo): “non è perciò un caso” – scrive Franco Cipriani – “se il processo civile sia stato paragonato ad una gara, più precisamente ad una “gara di abilità”, nella quale lungi dall'essere consentito barare, è necessario essere probi e leali (art. 88 c.p.c.), ma è pur sempre permesso battersi con tutte le proprie forze, ivi compreso il *bluff*, per vincere”.<sup>6</sup> Si bluffa ad esempio nel processo civile, quando si fa finta di prendere sul serio la linea difensiva avversaria per dimostrarne l'infondatezza, glissando sulla debolezza (in fatto e/o in diritto) della propria tesi. Il buon avvocato – che voglia essere più astuto dei furbi – “avrà come evidente finalità quella di sembrare il più sciocco degli sciocchi e di deformare con la semplicità ogni grovi-

glio, facendo le mosse di volerlo dipanare, ma ponendo attente trappole lungo il percorso del filo di Arianna”.<sup>7</sup>

2. Orbene tutto questo impegnativo discorso (almeno per chi esercita *cotidie* la professione forense e non fa speculazione filosofica) tende molto più pedestremente a dire che l'avvocato ha in sé tutti gli strumenti per conoscere la **verità** dei fatti e, se studia, per raggiungere la **correttezza** della soluzione della *quaestio iuris*.<sup>8</sup>

*Ma è questo l'obiettivo cui deve tendere il difensore?*

Non credo proprio, perché sta scritto, in ogni dove, che il difendere o l'assistere non è ricerca della verità, ma (molto più elevatamente) **tutela degli interessi e dei diritti** (qualche volta anche fondamentali) del cittadino, in ragione della faziosità istituzionale, anzi costituzionale (art. 24 Cost.), che è propria dell'avvocato.

In tal senso, sono eloquenti – oltre le norme fondamentali della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo

e delle libertà fondamentali – due dati normativi domestici:

a) il Preambolo, in esordio, del Codice Deontologico Forense secondo il quale “l'avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia e indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona [...*omissis*...] per i fini della **giustizia**”;<sup>9</sup>

b) il Preambolo del Codice Deontologico degli Avvocati Europei nella parte in cui afferma che “in uno stato di diritto l'avvocato è indispensabile alla **giustizia** e a coloro di cui **deve** difendere i diritti e le libertà”.

Non parla invece dei diritti del cittadino, e li sostituisce con “l'interesse superiore della Nazione”, l'art. 12 del R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, ma si tratta di norma che è reperto storico, caduto con l'avvento dell'ordinamento repubblicano.

3. Il problema della verità (e della sua dicibilità) si porrebbe per l'avvocato in tutta la sua portata (almeno) teorica se noi fossimo sicuri di essere in presenza di un valore<sup>10</sup> (incondizionato), ma così

<sup>6</sup> CIPRIANI, *op. cit.*, p. 224, ivi puntuali e importanti riferimenti in nota, tra gli altri a CALAMANDREI, Il processo come giuoco.

<sup>7</sup> S. ANDREANI in M. PALOMBARA, La Bugia. Da un Codice Reginense del sec. XVII, a cura di Anna Maria Partini, Edizioni Mediterranee-Roma, 1983, p. 9.

*Dell'avvocato e del modo di proiettarsi sulla scena del diritto si dice giustamente che “il suo linguaggio dev'essere più che mai «tutto cose», egli deve parlare «per dire» come ammoniva già tanti anni addietro Enrico De Nicola. Il suo vero carisma risiederà allora, per clienti, colleghi e giudici, non nelle parole incomprensibili o alate che egli pronuncerà ma solo nella preparazione, nel talento, nell'onestà delle proposizioni e del comportamento e nella sua superiore capacità di associazione di idee”.* (F. GRANDE STEVENS, Vita d'un avvocato, Cedam-Padova, 2000, p. 15).

<sup>8</sup> Parla di “verità fattuale” e di “verità giuridica” FERRAJOLI, Principia iuris, I, Teoria del diritto, Laterza-Bari, 2007, p. 71 nota 15. L'Opus di Ferrajoli (in tre volumi) può definirsi (ciceroniamamente parlando) un monstrum culturale ed in esso un avvocato (quale che sia la branca elettiva del diritto in cui opera) può trovare ogni “ben di dio” dello scibile giuridico.

<sup>9</sup> “La scoperta delle regole sul **diritto** – o ‘leggi delle leggi’, o, senz'altro, **giustizia** – è il risultato più alto della scienza. Esse permangono, mentre il diritto è provvisorio e caduco; e si fanno giudici del legislatore, mentre dal legislatore noi siamo giudicati”, N. IRTI, La «metodologia del diritto» di Francesco Carnelutti, p. XVIII, in F. CARNELUTTI, Metodologia del diritto, Cedam-Padova, 1990.

<sup>10</sup> Il termine valore qui viene utilizzato nell'accezione più impegnativa, quella filosofica, come “principio o idea di validità universale (i supremi v. dello spirito) o come principio, soprattutto di vita morale, dipendente da una valutazione soggettiva e pratica”. Anche in chiave sociologica cioè dal punto di vista dei comportamenti sociali si considera valore “ogni condizione o stato che l'individuo o più spesso una collettività reputa desiderabile, attribuendogli in genere significato e importanza particolari e assumen-

## AVVOCATURA deontologia

non è perché la **verità** è null'altro che un dato reale al quale si approda traverso un processo conoscitivo.

Un'altra semplice intuizione ci aiuta a comprendere che non siamo in presenza di un valore, quella secondo la quale *la verità è un mezzo, non un fine*. E che si tratti di un mezzo lo si comprende agevolmente – senza fare ricorso ad esibizionismi filosofici – prestando l'orecchio alla saggezza popolare o, se preferite, al comune modo di dire, che ci fa cogliere come lo strumento della verità possa addirittura approdare a scopi perversi: così, si afferma che la verità **(a)** è come l'arsenico che esige una lenta somministrazione, a piccole dosi, **(b)** può essere un mezzo per uccidere, **(c)** va rivelata solo ai moribondi, perché essi sono depurati dai sentimenti dell'umana specie (la vergogna, l'invidia, la passione, l'odio etc.), **(d)** è un modo persino per mentire.<sup>11</sup> La *verità*, ancora, può assumere connotazioni rivoluzionarie:<sup>12</sup> quanti di noi sono disposti a de-

clamare pubblicamente la verità sulle proprie e sulle altrui malefatte? Quanti di noi sarebbero disposti ad osare di denunciare quel presidente o quell'amministratore (pubblico o privato) come incallito lestofante che utilizza gli interessi altrui per soddisfare i propri? In definitiva non si può avere un atteggiamento feticistico verso la verità né cadere (come qualcuno cade) in fanatismi ideologici, che sono funesti e sciagurati: la *verità*, dunque, non è un valore, né assoluto né relativo; è semplicemente uno *strumento* che va usato con prudenza, perché chi lo impugna può infliggere ferite agli altri, ma non rimane mai indenne da gravide ripercussioni negative e, in proposito, Jorge Luis Borges ci invita a “non esagerare il culto della verità: non c'è uomo che alla fine d'una giornata non abbia mentito, a **ragione**, molte volte”.<sup>13</sup>

**4.** Qui – il dato è di evidenza, ma devo enunciarlo e poi giustificarlo – non ho voluto compiere questo sforzo (per me inusuale) per pre-

parare la tessitura dell'**elogio della menzogna** e far dire – a qualche maligno (e ce ne sono) – che gli avvocati rivendicano il privilegio di mentire (quale diritto soggettivo promanante da uno *status*). Sbarro perciò la strada all'ambiguità, rilevando innanzi tutto che *l'avvocato-mentitore* è colui che falsifica e immuta i fatti (non è tale colui che sostiene le tesi giuridiche più ardite, anche quelle estreme, balorde o bislacche). Ecco, all'avvocato è fatto divieto di alterare la verità fattuale e ciò è detto a chiare lettere da Franco Cipriani:<sup>14</sup> “non par dubbio che, per gli avvocati, ‘imbrogliare’ le carte non significa e non può significare barare o mentire, bensì, più semplicemente, metterle in un ordine che possa tornare utile al proprio cliente. Infatti, che gli avvocati non abbiano alcun diritto di mentire e/o di imbrogliare le carte, è stato sempre affermato sia dal Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale, sia dai vari Consigli dell'ordine in sede disciplinare”.

*dolo a criterio di valutazione di azioni e comportamenti: i v. della giustizia, della lealtà, del bene ecc.” (lemma “Valore”, in Il vocabolario Treccani, vol. V, Enc. It. Treccani-Milano, 1997, p. 795). Per valore Cicerone intende “ciò che è conforme alla natura o ciò che è degno di scelta (selectione dignum) (De Fin., III, 6, 20). Per dirla in termini concettuali valore è l'a priori trascendentale di kantiana memoria; ma il valore, aggiungo, non si lascia catturare dalla **ragione**; è più figlio dell'**intuizione**, che si radica nel **sentimento**, che è “una forma di esperienza i cui oggetti sono completamente inaccessibili all'intelletto, che è cieco nei loro riguardi come l'orecchio e l'udito nei riguardi dei colori” (SCHELER, Der Formalismus in der Ethik, 3ª ediz., 1927, p. 262). Ritiene, invece, che i valori sono “costruiti dalla volontà, la quale innalza un proprio contenuto e lo riempie della propria energia” IRTI, Il diritto nell'età della tecnica, Editoriale Scientifica-Napoli, 2007, pp. 62-63. Sui grandi temi assiologici, non si può non richiamare, nel nostro campo, quello giuridico, A. FALZEA, Introduzione alle scienze giuridiche (il concetto del diritto), Giuffrè-Milano, 1975, pp. 35-197; l'Autore aveva già scritto, sul tema dell'assiologismo giuridico, le magistrali pagine della voce Efficacia giuridica, in Enc. dir., Giuffrè-Milano, 1965, vol. XIV, spec. pp. 438-454).*

<sup>11</sup> Lo afferma Stepan Trofimovič in DOSTOEVSKIJ, I demoni, Einaudi-Torino, 1994, III, 7, 2.

<sup>12</sup> E di rivoluzione parla Francesco Galgano a proposito delle ‘parole’, “che possono assumere la consistenza del più temprato degli acciai e rendersi taglienti come la più affilata delle spade, o come la lama della ghigliottina. La Rivoluzione Francese offre l'esempio lampante di una simile capacità di materializzazione. Molti pensano, ingenuamente, che a decapitare la nobiltà francese sia stata la ghigliottina del '92. Ingenuità davvero colombina: l'invenzione del dott. Guillotin servì solo a tagliare la testa di alcune migliaia di aristocratici, non certo a stroncare l'aristocrazia. Il vero patibolo fu eretto nel 1804, occultato sotto le cartacee sembianze del code Napoléon. La sentenza di morte fu eseguita senza rullar di tamburi, da queste dieci parole dell'art. 742: «l'eredità si divide in parti uguali fra i discendenti»” (F. GALGANO, Il diritto e le altre arti (Una sfida alla divisione fra le culture), Editrice Compositori-Bologna, 2009, pp. 16-17).

<sup>13</sup> J.L. BORGES, Elogio dell'ombra, Einaudi-Torino, 1998, p. 101 (da Frammenti di un Vangelo apocrifo).

<sup>14</sup> Op. cit., p. 223.

Al di là poi della categoricità del comando deontologico (“non mentire”), la **menzogna** non è strategicamente utile al buon avvocato, perché essa è segno (quando viene colta dall’avversario o dal giudice) di debolezza. Descartes lo declama nella *Quarta meditazione*: “*sebene sembri che poter ingannare sia un segno di sottigliezza, o di potenza, tuttavia voler ingannare testimonia, senza dubbio, debolezza*”.<sup>15</sup> La menzogna, forza dei deboli, è eloquente/buona parlatrice/convincente,<sup>16</sup> destinata a rendere verosimile il vero.<sup>17</sup>

5. Orbene, come devono atteggiarsi i giuristi dinanzi alla *verità*? Fornisco qui le mie convinzioni, che sottopongo alla riflessione critica del lettore:

a) il **giudice** – che rappresenta il

*logos* nel processo – è colui che deve accertare la verità dei fatti e affermare la soluzione giuridica corretta, attuare cioè l’ordinamento, per usare l’arcinota espressione icastica di Salvatore Satta.

Sorvolo per un attimo sulla postulazione del **diritto**, spendendo poche parole sul **fatto**, per accertare il quale il giudice non deve né può andare alla ricerca autonoma della verità, non fosse altro perché egli è terzo (imparziale) e non parte.

La falsificazione del fatto o il piegamento del diritto in favore (illicito) di una parte è per il giudice la più ignobile delle condotte che, al di là delle sanzioni primarie e di quelle secondarie, è punita con la disistima dell’ambiente professionale (gli avvocati e i giudici onesti) ed è esposta all’anatema di Mat-

teo: “**sarete giudicati con il metro con cui avete reso giustizia**”.<sup>18</sup>

Il giudice, dunque, da un lato ricerca la verità nel laboratorio del processo e nel rispetto dei principi che lo governano (disponibilità delle prove, contraddittorio e difesa), dall’altro elabora ed afferma – con l’ausilio della dialettica contrapposta dei difensori – la soluzione giuridica *corretta*, quindi *vera* e pertanto *giusta*.<sup>19</sup>

b) il **professore universitario** – credo – ricerca la “verità” del diritto nell’asetticità del laboratorio dell’Accademia, individuando le soluzioni corrette e coerenti con il sistema. Su questa figura di giurista non posso però soffermarmi oltre perché, come diceva Antonio De Curtis, “io non m’intendo di teoria, mi aiuto un po’ con la pratica”.<sup>20</sup>

<sup>15</sup> R. DESCARTES, *Meditazioni metafisiche*, tr. it., in *Opere filosofiche*, Roma-Bari, 1986, vol. 2, p. 81.

<sup>16</sup> H. DE BALZAC, *Il colonnello Chabert*, tr. it., Rizzoli-Milano, 1996.

<sup>17</sup> F. DOSTOEVSKIJ, *I demoni*, cit., II, 1, 2.

A proposito delle menzogne, FRANZO GRANDE STEVENS, nel dare i suoi “Consigli ad un giovane avvocato”, dice così: “Giovane Amico, non scegliere questa professione se non bruci di curiosità intellettuale, [...omissis...], non sceglierla se non vorrai mettere al bando le furberie e rispettare, e consigliare di rispettare, le leggi anche morali. Un grande banchiere israelita scrisse al figlio nel testamento «Se non per vocazione, sii onesto per convenienza»”, in F. GALGANO – F. GRANDE STEVENS, *Manualetto Forense*, Cedam-Padova, 1996, pp. 75-76.

<sup>18</sup> “Se la storia delle pene è una storia di orrori, la storia dei giudizi è una storia di errori”, afferma FERRAJOLI, *Diritto e Ragione* (Teoria del garantismo penale), Laterza-Bari, 1996, pp. 619-641.

<sup>19</sup> “Veritas non auctoritas facit indicium”, FERRAJOLI, *Principia iuris*, cit., p. 876.

Sulla verità, quale valore del processo, v. il fondamentale contributo di M. TARUFFO, *La semplice verità* (Il giudice e la costruzione dei fatti), Laterza-Bari, spec. pp. 74-134 e pp. 193-245; v. anche la recensione di S. CHIARLONI, *La verità presa sul serio*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2010, n. 2, pp. 695-706.

Non persegue lo scopo di verità e ancor meno il fine di giustizia il giudice che si lasci affliggere dall’arroganza: sugli effetti nefasti di questo vizio v. L. ZOJA, *Storia dell’arroganza* (Psicologia e limiti dello sviluppo), Moretti & Vitali-Bergamo, 2003, che a pag. 47, a proposito della civiltà greca (IV-V sec. a.C.), rileva terapeutamente che “chi cadeva in emozioni non controllate, si sentiva tragicamente escluso dalla comunità, poiché l’autocontrollo e la moderazione erano fra le prime necessità evidenti in un popolo giunto da poco alla vita civile”.

Sulla creatività della giurisprudenza e sui limiti della discrezionalità del giudice, v. ALPA, *L’arte di giudicare*, Laterza-Bari, 1996, pp. 3-40, 41-51.

<sup>20</sup> M. AMOROSI (a cura di), Totò (parli come badi), *La Stampa-Torino*, 2004. Siccome dalle Università vengono fuori quasi sempre contributi scientifici di alto livello e solo qualche volta opere buffe, per queste ultime è acconcio il detto, sempre di Antonio De Curtis, che “a volte, anche un cretino ha un’idea” (AMOROSI, cit., p. 64). Per discernere il miele dal prodotto fornito dall’Accademia e forse anche per scegliere le api produttrici del miele migliore mi pare eccellente la lente che ci fornisce S. SATTA (Soliloqui e colloqui di un giurista, Cedam-Padova, 1968, ora riedito nella bella veste grafica sarda Ilisso Edizioni-Nuoro, 2004, p. 158): per studiare a un degno livello scientifico il diritto “ci vuole del genio, il famoso genio fatto di pazienza. Le fonti sono come gli spiriti: hanno bisogno di essere evocati, e solo una forza medianica sa farli parlare. La grandezza del giurista dipende dal grado che ha di questa forza, ed è per essa che egli, scoprendo il diritto, si pone a sua volta come fonte del diritto. È difficile avere questo genio perché è difficile avere pazienza: ma se uno riesce ad averla riceve un premio che era folia sperare, perché vede veramente nel diritto la vita, acquista vere non false certezze, si mette in comunione con gli altri, al di là del tempo e dello spazio”.

## AVVOCATURA deontologia

c) l'**avvocato**, attingendo all'esperienza comune, è sciolto dall'obbligo di verità, perché il giuramento che egli presta (con formula di rito) è quello di esercitare i doveri professionali con lealtà, onestà e decoro nell'interesse della giustizia (pur nell'ottica della parzialità della parte). Per gli avvocati – diciamo pure – la riflessione sulla verità risulta un po' noiosa, perché essi raramente si confrontano (con) e si dibattono (nel) dilemma della verità, essendo ben più impegnati e sovrastati da quell'obbligo di cui sempre più di rado si sente parlare: l'**obbligo del segreto**, che è un caposaldo della nostra professione e deve essere qualificato come **valore**.<sup>21</sup>

**6.** Perché l'avvocato non soggiace al dogma della verità?

La risposta è agevole, perché gli avvocati hanno il *dovere di rispettare il segreto*, che è un cerchio più vasto al cui interno – ove si collocano le verità – non è dato accedere.

Osare di affermare oggi questo dogma significa votarsi all'impopolarità, perché è diffuso, nei più, l'**odio verso il segreto** e sarebbe lungo raccontare perché tutto ciò accade nel mondo mondano: ciascun avvocato ha la nitida percezione di questo odio verso il segreto, dato che oggi tutti hanno la pretesa di accedere a qualsiasi verità.

Il **segreto** è un valore-dovere (forense) che non andrebbe considerato (né dai magistrati né dal potere né dai comuni cittadini) come un privilegio di una minoranza; esso è un peso onerosissimo che grava sull'Avvocatura e serve a proteggere il bene più alto della persona, **il valore della libertà di coscienza**, *la libertà cioè di pensare di sé e delle proprie azioni ciò che la coscienza suggerisce, propone ed impone*: in ciò si risolve il mistero della confessione.

**7.** Ecco allora come si possa affermare la sacralità e l'insindacabilità della scelta di un avvocato di non fare emergere *sua sponte* nel processo (e fuori da esso) la verità.

La norma deontologica contenuta nell'art. 14 del Codice Deontologico (obbligo di verità) contiene una regola *estetica*, che non impone il dovere incondizionato di svelare la verità (al giudice o ai terzi); è *regola di forma e di stile*, tesa ad impedire che siano contraddetti dati oggettivi evidenti. Il canone di cui all'art. 14 C.D. non è di verità, ma di dignità, di correttezza, di lealtà, perché – non smentendo i fatti obiettivi ed osteggiando la tentazione di introdurre prove false – gli avvocati tutelano la loro dignità e, in ultima istanza, perseguono l'interesse superiore della giustizia.

**8.** La verità semmai ha un altro ruolo nella vita degli attori del processo. In effetti, avvocati e giudici sono sottoposti, nella loro quotidiana opera, al **giudizio di verità** che un tribunale superiore applica in ogni istante della loro vita: è il **tribunale silente della coscienza**, che, quando si attiva, è inesorabilmente giusto e crudele nel suo giudizio.

<sup>21</sup> Il segreto come valore trae fondamento dalla tradizione dell'avvocatura, nazionale e internazionale, che dà conforto all'affermazione, quasi un'assioma, contenuta nel testo. Inducono alla riflessione del dubbio le pagine di IRTI, Il diritto nell'età della tecnica, op. loc. citt.